*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 262**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 10 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

LEGGE 9 novembre 2001, n. **401.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile** . . . . . . Pag. 3

**DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2001.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001** . . . . . . Pag. 11

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero della salute**

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano** . . . . . . Pag. 12

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 17 ottobre 2001.

**Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Flexider.** Pag. 13

DECRETO 19 ottobre 2001.

**Autorizzazione all'«Istituto italiano della saldatura», in Genova, al rilascio della approvazione europea dei materiali di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile *e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*»**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

CIRCOLARI

**Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione**

CIRCOLARE 6 novembre 2001, n. **AIPA/CR/35.**

**Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici.** Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, firmato a Roma il 10 luglio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

**Ministero dell'interno:**

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valore civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario Vescovile di Cava de' Tirreni, in Cava de' Tirreni . . Pag. 27

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia S. Maria Annunziata in Sarsina, in Sarsina . . . Pag. 27

Estinzione della parrocchia di S. Stefano Protomartire in Toranello, in Riolo Terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

**Ministero delle attività produttive:**

Autorizzazione alla società «Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia S.p.a.», in Quattro Castella, ad ampliare il proprio magazzino generale. . . . . . . . . . Pag. 27

Autorizzazione alla società «Salso - Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari S.r.l.», in Imperia, a ridurre la superficie del magazzino generale . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Revoca dell'autorizzazione alla gestione del magazzino generale alla società «Galeo - S.A.L.P.A. S.r.l.», in Reggio Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

**Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:** Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

**Regione Toscana:** Revoca alla Ditta Geom. Damiano Guidotti, in Calci, dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Pieve», in contenitori di PET . . . . . . . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (*Testo A*)».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

**Comunicato relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia (*Testo B*)».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 novembre 2001, n. **401.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

# MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343

*All'articolo 1, comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,», *sono inserite le seguenti:* «e successive modificazioni,»;

*alla lettera* c), *dopo le parole:* «difesa civile,», *sono inserite le seguenti:* «politiche di»;

*alla lettera* e), *sono soppresse le seguenti parole:* «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

*alla lettera* f), *sono soppresse le seguenti parole:* «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

*è soppressa la lettera* g).

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. – *(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).* – *1.* Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

"*6.* A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

*All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» *sono inserite le seguenti:* «dell'interno»; *dopo la parola:* «delegato,» *sono inserite le seguenti:* «determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.»;

*al comma 2, dopo le parole:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» *sono inserite le seguenti:* «dell'interno»;

*al comma 3, sono soppresse le parole:* «il Servizio idrografico e mareografico,»;

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato

di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*ter*. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonchè da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonchè rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3-*quater*. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.»;

*al comma 4, dopo le parole:* «il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro» *sono inserite le seguenti:* «dell'interno»; *dopo le parole:* «di intesa con le regioni e gli enti locali» *sono aggiunte le seguenti:* «nonchè l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni»;

*dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi

da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4-*ter*. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere *a)* e *f)*, n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonchè quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.»;

*al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro» *sono inserite le seguenti:* «dell'interno»; *all'ultimo periodo, le parole:* «ove necessario, invita» *sono sostituite dalle seguenti:* «per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita»;

*al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».

*Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 5-*bis*. – *(Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile)*. – *1.* Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonchè per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

*2.* Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-*bis* dello stesso articolo 7.

*3.* Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonchè ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

*4.* Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

*5.* Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

*6.* Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

*7.* Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-*ter*. – *(Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno)*. – *1.* Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di

cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater*. – *(Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246)*. – *1*. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:

"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza."».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. – *(Abrogazioni)*. – *1*. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis*. – *(Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile)*. – *1*. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

*3.* Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.».

*All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole:* «ed integrazioni».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis*. – *(Informazioni di pubblica utilità).* – *1.* Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

*2.* Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

*3.* Le amministrazioni e gli enti pubblici nonchè le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

*4.* Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.».

*Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 624):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 13 settembre 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 settembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 settembre 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19, 20, 25 e 26 settembre 2001.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2001 e approvato il 17 ottobre 2001.

*Camera dei deputati* (atto n. 1784):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, VIII, IX e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 18 e 23 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2001 e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2001.

*Senato della Repubblica* (atto n. 624-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 e 31 ottobre 2001, 5 e 6 novembre 2001.

Esaminato in aula il 7 novembre 2001 ed approvato l'8 novembre 2001.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

**01G0460**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2001.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Considerato che i territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa sono stati interessati, nei giorni 20 e 21 ottobre 2001, da una eccezionale ondata di maltempo che ha causato dissesti idrogeologici e gravissimi danni ad edifici e beni pubblici e privati, ad infrastrutture e ad attività produttive;

Vista la nota n. 101/15808/10.3.1 del 23 ottobre 2001 con la quale la regione Toscana richiede la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 20 ed il 21 ottobre 2001;

Viste le successive note n. 101/15954/10.3.1 e n. 101/16185/10.3.1 rispettivamente del 25 e del 30 ottobre 2001, con le quali la regione Toscana, a seguito degli accertamenti condotti dagli uffici regionali individua, quali maggiormente colpiti, i territori dei seguenti comuni:

provincia di Grosseto:

comune di Sorano;

provincia di Livorno:

comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo;

provincia di Lucca:

comuni di Sillano, San Romano in Garfagnana, Pieve Fosciana, Careggine, Castelnuovo in Garfagnana;

provincia di Massa Carrara:

comuni di Aulla, Massa, Comano, Tresana, Fosdinovo, Casola in Lunigiana, Zeri;

provincia di Pisa:

comuni di Pontedera, Lari, Ponsacco, Monteverdi Marittimo, Santa Maria a Monte, Crespina, Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Palaia;

Considerato che la natura e l'intensità dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa con la regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 novembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei territori dei comuni delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, indicati in premessa, colpiti dall'evento meteorologico del 20 e 21 ottobre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile*
SCAJOLA

**01A12236**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 25-26 settembre 2001 ha deciso di sospendere i farmaci a base del principio attivo «cisapride» in attesa della valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte dell'Agenzia europea per la valutazione dei farmaci;

Ritenuto pertanto di sospendere cautelativamente, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di «cisapride», in ottemperanza al suindicato parere della Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è sospesa con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

ALIMIX:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027008061;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027008073;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027008085;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 027008097;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 027008147;

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 027008150.

Ditta J.C. Healthcare S.r.l.

CIPRIL:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026841015;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 026841039;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 026841041;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 026841054;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026841066;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026841078;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 5 ml - A.I.C. n. 026841104;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 026841116.

Ditta Italchimici S.p.a.

PREPULSID:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026846016;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 026846030;

«0,1 % sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026846042;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 026846055;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 026846117.

Ditta Janssen Cilag S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 ottobre 2001

*Il dirigente:* GUARINO

**01A11713**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2001.

**Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Flexider.**

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14-17 settembre 2001, con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Flexider S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Flexider è nominato commissario il prof. Giorgio Mazzanti, nato a Milano, l'11 agosto 1928.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2001

*Il Ministro:* MARZANO

**01A11866**

DECRETO 19 ottobre 2001.

**Autorizzazione all'«Istituto italiano della saldatura», in Genova, al rilascio della approvazione europea dei materiali di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria - Genova, in data 16 marzo 2001, acquisita in data 16 marzo 2001 con prot. n. 779822, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 5 giugno 2001 e 1° ottobre 2001 ed acquisita, in data 26 luglio 2001, prot. n. 781378, in data 15 ottobre 2001, prot. n. 782132 ed in data 16 ottobre 2001, prot. n. 782140, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Istituto italiano della saldatura - Genova, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria - Genova, ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è autorizzato, rispettivamente ai suddetti articoli, a:

*a)* certificare la conformità dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal succitato decreto;

*b)* svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del succitato decreto.

Art. 2.

1. Le attività ed i compiti inerenti alle autorizzazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali, come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'Istituto italiano della saldatura medesimo.

2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ne informa il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti.

3. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione deve essere trasmessa dall'Istituto italiano della saldatura - Genova, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea.

4. L'Istituto italiano della saldatura - Genova, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, informa immediatamente il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi alle autorizzazioni concesse devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Per i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale dell'Istituto italiano della saldatura e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 5.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'Istituto italiano della saldatura non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 6.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 7.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico dell'Istituto italiano della saldatura - Genova, e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2001

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

**01A11864**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile *e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *e successive modificazioni*, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «e di protezione civile»;

*b)* all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: «e quella di protezione civile» e le parole: «e del capo IV»;

*c)* il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali

esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, *politiche di* protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico»;

*d)* all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: «, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo»;

e) *gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;*

f) *il capo IV del titolo V intitolato: «Agenzia di protezione civile» è soppresso.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge:

«*Art. 10 (Agenzie fiscali). — 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.*».

«Art. 14 *(Attribuzioni). — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.*

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

*a)* garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

*b)* tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

*c)* amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

*d)* tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

*3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente.*

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

### *Art. 2.*

### *Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*

*1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:*

*«6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie».*

*2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Riferimenti normativi:*

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali).* — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

*a)* turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

*b)* italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;

*c)* segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

*d)* aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

*e)* diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

*6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione del-*

*l'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.*

7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale e del Servizio idrografico e mareografico.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 91 *(Registro italiano dighe - RID)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.»

Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.».

### Art. 3.

*Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353*

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

*b)* all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

*c)* all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

*d)* all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

*e)* all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva operatività della stessa»;

*f)* all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».

*1*-bis. *I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9 e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), come modificati dalla presente legge:

«Art. 3 *(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). — 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».*

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1, entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

*a)* le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

*b)* le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

*c)* le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

*d)* i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

*e)* gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

*f)* le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere *c)* e *d)*;

*g)* gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

*h)* la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

*i)* la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

*l)* le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

*m)* le esigenze formative e la relativa programmazione;

*n)* le attività informative;

*o)* la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

*4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.*

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1, restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.».

«Art. 7 *(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).* — 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

*2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi e dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera *h)*, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

*a)* di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

*b)* di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

*c)* di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

*d)* di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.».

«Art. 9 *(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento). — 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.*».

«Art. 12 *(Disposizioni finanziarie).* — 1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge

finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

*5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art. 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'art. 3, comma 3, lettera* g)*, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.*».

## Art. 5.

*Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro *dell'interno* da lui delegato, *determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,* promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. *Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.*

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro *dell'interno* da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

*3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.*

*3*-bis. *La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*3*-ter. *Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.*

*3*-quater. *La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Pre-*

*sidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.*

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro *dell'interno* da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, *nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.*

*4*-bis. *Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

*4*-ter. *Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere* a) *e* f)*, n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera* g) *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.*

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro *dell'interno* da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, *per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita* il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. *Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 93, comma 1, lettera *g)*, 107 e 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2):

«1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

*(Omissis)*;

*g)* ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;».

«Art. 107 *(Funzioni mantenute allo Stato)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

*a)* all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

*b)* alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

*c)* alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera *b)*;

*d)* alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

*e)* alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

*f)* alle funzioni operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

*g)* la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;

*h)* alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, e al numero 1) della lettera *f)* del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata».

«Art. 108 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

*a)* sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera *f)* del comma 1 dell'art. 107;

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

*b)* sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

*c)* sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, 5, 11 e 14, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

*(Omissis).*

*c)* calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.».

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

«Art. 11 *(Strutture operative nazionali del Servizio).* — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

*a)* il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

*b)* le Forze armate;

*c)* le Forze di polizia;

*d)* il Corpo forestale dello Stato;

*e)* i Servizi tecnici nazionali;

*f)* i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

*g)* la Croce rossa italiana;

*h)* le strutture del Servizio sanitario nazionale;

*i)* le organizzazioni di volontariato;

*l)* il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.».

«Art. 14 *(Competenze del prefetto).* — 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 2, il prefetto:

*a)* informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

*b)* assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

*c)* adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

*d)* vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.».

— L'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1) è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della presente legge.

### *Art. 5-*bis.

### *Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile*

*1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.*

*2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-*bis *dello stesso articolo 7.*

*3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.*

*4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.*

*5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.*

*6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.*

*7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.*

*Riferimenti normativi:*

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo degli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):

«1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.».

«Art. 9 *(Personale della Presidenza).* — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11,

comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Interventi in materia di protezione civile)*. — 1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

1-*ter*. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998; art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998; art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999.

1-*quater*. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000.

1-*quinquies*. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.».

— Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, reca: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.».

— Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, reca: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi».

— Si riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del con-

tratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

«1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

*a)* tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.».

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5.

— Per l'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5.

### *Art. 5*-ter.

### *Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno*

*1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.*

*2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

### *Art. 5*-quater.

### *Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246*

*1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:*

*«6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.*

*Riferimenti normativi:*

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246 *(Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Potenziamento delle dotazioni organiche)*. — 1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'art. 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario ammmistrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

*6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.*

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto 3 maggio 1993, n. 228 del Ministro dell'interno.

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni

e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.

10. Il fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

### *Art. 6.*

### *Abrogazioni*

*1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.*

*Riferimenti normativi:*

— Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.

### *Art. 6*-bis.

### *Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile*

*1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1º gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.*

*2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.*

*3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1º gennaio 2002.*

*Riferimenti normativi:*

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.

### *Art. 7.*

### *Norma di salvaguardia*

*1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca: «Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato».

### *Art. 7*-bis.

### *Informazioni di pubblica utilità*

*1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.*

*2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.*

*3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.*

*4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.*

**01A12270**

# CIRCOLARI

## AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 6 novembre 2001, n. **AIPA/CR/35.**

**Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici.**

*A tutte le Amministrazioni pubbliche*

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha avviato nel gennaio 1999 un progetto intersettoriale, denominato «Norme in rete», con l'obiettivo di favorire l'accesso alle norme da parte dei cittadini.

«Norme in rete» si sviluppa costruendo incrementalmente un portale dotato di funzionalità di ricerca che operano su documenti normativi accessibili nei siti web delle istituzioni e amministrazioni pubbliche che aderiscono al progetto. Le modalità di integrazione non risultano intrusive rispetto ai sistemi informatici delle istituzioni partecipanti. Attualmente aderiscono al progetto oltre quaranta istituzioni.

Nel novembre 1999 la Camera dei deputati ha sollecitato il Governo a promuovere iniziative per consentire ai cittadini la consultazione gratuita dei testi normativi attraverso internet, facendo esplicito riferimento al progetto. L'aumento del numero di amministrazioni aderenti e di accessi al sistema hanno indotto l'Autorità, nel giugno del 2000, a proporre la costituzione di un comitato tecnico interistituzionale, con compiti di indirizzo e di supervisione.

Allo stadio attuale di sviluppo, sul portale www.normeinrete.it sono offerte funzionalità di ricerca uniformi della documentazione normativa disponibile sui diversi siti web istituzionali, mentre le funzionalità di navigazione ipertestuale sono quelle rese disponibili autonomamente da ciascun sito.

La possibilità di percorrere la rete dei riferimenti è determinante per la comprensione del dettato normativo e quindi per l'effettiva fruibilità delle norme da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri operatori. D'altra parte, le attività redazionali necessarie richiedono un impegno di risorse considerevole e continuativo nel tempo.

I meccanismi di navigazione finora disponibili si basano sulla localizzazione fisica dei documenti. La definizione di convenzioni per identificarli in base ad elementi rappresentativi del contenuto consente di introdurre automatismi nella creazione dei collegamenti, favorendo così la creazione di un ipertesto delle risorse informative giuridiche distribuite sui siti web.

Si ritiene perciò utile avviare un processo di standardizzazione della rappresentazione informatica delle norme, definendo regole essenziali per la creazione di nomi uniformi dei provvedimenti normativi e giuridici italiani. Si rendono possibili, in questo modo, il riconoscimento di un riferimento normativo all'interno di un testo in linguaggio naturale e l'associazione del riferimento all'indirizzo fisico, realizzando funzionalità di navigazione ipertestuale.

Le regole introdotte sono state elaborate da un gruppo di lavoro istituito all'interno del progetto «Norme in rete»; esse adottano criteri di attribuzione di nomi (denominati URN, Uniform resource name) conformi a quelli definiti all'interno dell'IETF (Internet engineering task force).

Le regole di composizione dei nomi e le modalità con cui effettuarne l'associazione ai provvedimenti sono accessibili sul sito www.aipa.it e sul sito www.normeinrete.it Negli stessi siti sono indicate le istituzioni aderenti al progetto.

Sul sito www.normeinrete.it sono disponibili strumenti software per costruire il nome uniforme a partire dagli estremi identificativi di un provvedimento; essi possono essere utilizzati on-line per la generazione dell'URN, oppure scaricati sulla propria stazione di lavoro per inserire l'URN generato all'interno di documenti in formato HTML.

Nell'ambito delle attività di «Norme in rete» sono stati pure realizzati prototipi software, attualmente in fase di sperimentazione, per il riconoscimento dei riferimenti normativi all'interno di un testo, la creazione del nome uniforme ed il reperimento del relativo provvedimento, se pubblicato da una delle istituzioni aderenti al progetto. Terminata la sperimentazione, i servizi verranno resi disponibili sul sito www.normeinrete.it

Si invitano le amministrazioni a valutare l'opportunità di aderire allo standard proposto e di adottare le misure tecniche necessarie per realizzare le funzionalità conseguenti. Qualora aderissero al progetto «Norme in rete», potranno usufruire del supporto offerto al suo interno.

Roma, 6 novembre 2001

*Il presidente:* ZULIANI

**01A12219**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, firmato a Roma il 10 luglio 1997.**

Il giorno 14 agosto 2001 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, firmato a Roma il 10 luglio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 408 del 20 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Conformemente all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore in data 14 agosto 2001.

**01A11914**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valore civile**

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2001 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate con la seguente motivazione:

1) tenente dei polizia municipale Riccardo Marconi;

2) agente di polizia municipale Sergio Nanni.

«Libero dal servizio, insieme ad un collega, con generoso slancio non esitava a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di due uomini in procinto di annegare». — 30 luglio 2000 - Marina di Grosseto

**01A11856**

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile**

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2001 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) dirigente di polizia municipale Giovanni Tesoro;

2) istruttore direttivo Ernestina Cervone;

3) sottufficiale di polizia municipale Enzo Fiocchi;

4) agente di polizia municipale Roberto Stefanini;

5) agente di polizia municipale Carlo Riso;

6) agente di polizia municipale Vinicio De Felice;

7) agente di polizia municipale Marco Origgi;

8) agente di polizia municipale Nadia Lentini;

9) agente di polizia municipale Danilo Mattiazzi;

10) agente di polizia municipale Enrico Rinaldi.

«In occasione di una violenta alluvione, interveniva, insieme ad altri colleghi, in soccorso della popolazione rimasta isolata, garantendone la sicurezza e preoccupandosi anche dei rifornimenti». - novembre 1994 - Feisoglio (Cuneo);

11) 2° C° Np Gabriele Campanelli;

12) Sc Np/Pn Domenico Rescigno;

13) Com. 1ª Cl. Np Massimiliano Fanari.

«Incurante del rischio personale, nonostante la violenza delle onde che si infrangevano sulla scogliera, si prodigava insieme a due colleghi per trarre in salvo una giovane che vi era precipitata». — 20 giugno 1999 - Capo Boi di Villasimius (Cagliari).

**01A11855**

**Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario Vescovile di Cava de' Tirreni, in Cava de' Tirreni**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del Seminario Vescovile di Cava de' Tirreni, in Cava de' Tirreni (Salerno).

**01A12061**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia S. Maria Annunziata in Sarsina, in Sarsina**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia S. Maria Annunziata in Sarsina, in Sarsina (Forlì).

**01A12062**

**Estinzione della parrocchia di S. Stefano Protomartire in Toranello, in Riolo Terme**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene estinta la Parrocchia di S. Stefano Protomartire in Toranello, con sede in Riolo Terme (Ravenna).

Il provvedimento di estinzione del predetto ente ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente Prefettura.

**01A12115**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Autorizzazione alla società «Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia S.p.a.», in Quattro Castella, ad ampliare il proprio magazzino generale.**

Con decreto ministeriale 2 ottobre 2001 la società «Magazzini generali delle Tagliate di Reggio Emilia S.p.a.» con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con una nuova succursale sita in Castelfranco Emilia (Modena), via Emilia Ovest, 128. Tale impianto è costituito da un edificio capace di ospitare 155.000 forme di formaggio Parmigiano Reggiano, Grana Padano ed altri formaggi a pasta dura.

**01A11835**

**Autorizzazione alla società «Salso - Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari S.r.l.», in Imperia, a ridurre la superficie del magazzino generale.**

Con decreto ministeriale 3 ottobre 2001 la società «Salso - Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari S.r.l.», con sede in Imperia, è stata autorizzata a ridurre la superficie del magazzino generale sito in Imperia, Porto Maurizio, Calata Anselmi, 2, di mq 1.826, portando quindi la superficie attuale da 2.456 a mq 630.

**01A11836**

**Revoca dell'autorizzazione alla gestione del magazzino generale alla società «Galeo - S.A.L.P.A. S.r.l.», in Reggio Emilia.**

Con decreto ministeriale 2 ottobre 2001 alla società «Galeo - S.A.L.P.A. S.r.l.» con sede in Reggio Emilia, via S. Stefano, 29 è stata revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Reggio Emilia, via XX Settembre, 34.

**01A11837**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria.**

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 settembre 2001 dal Comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 ottobre 2001, il giorno 24 ottobre 2001, alle ore 15,30, presso la sede dell'A-RAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni, e, per i rappresentanti sindacali: Organizzazioni sindacali: CGIL Medici - FED. CISL - COSIME Medici - «Federazione Medici» aderente alla UIL - CIVEMP (SIVEMP - SIMET) - FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) - UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) - CIMO ASMD - ANAAO/ASSOMED - ANPO *. Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL.

* ANPO ammessa con riserva

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N., nel testo che segue.

*Contratto collettivo nazionale di interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, dell'area medico veterinaria*

Premesso che il giudice del lavoro di Trapani in relazione al ricorso Cernigliaro Baldassarre contro l'azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani (RG 198/2001), nella seduta del 27 aprile 2001, ai sensi dell'art. 68-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area medico - veterinaria;

Tenuto conto che l'interpretazione richiesta è diretta ad accertare «se nel procedimento di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art. 23 e 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro all'esito dell'istruttoria» e «se il parere del Comitato dei garanti abbia natura vincolante»;

Considerato che le parti, all'atto della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro con l'art. 23, commi 1 e 5, hanno inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso dei dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede che la proposta di recesso prima di essere adottata dall'amministrazione venga inviata al Comitato dei garanti, tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'amministrazione può procedere;

Che la proposta di recesso può essere formulata dall'azienda solo dopo che la stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 o dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, che sono propedeutiche alla formulazione della proposta, sicché il parere richiesto al Comitato dei garanti si presenta come unica ed ultima procedura prima della formalizzazione del recesso;

Tenuto conto che il recesso è adottato in conformità del parere espresso dal Comitato, il che depone per la vincolatività del parere medesimo;

Tutto quanto premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 nel testo che segue:

Art. 1.

1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e 5 è richiesto al Comitato dei garanti una sola volta, al termine delle procedure dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda è in grado di formulare la propria proposta di recesso.

2. Il recesso è adottato dall'azienda in conformità al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere è vincolante.

**01A11915**

## REGIONE TOSCANA

**Revoca alla Ditta Geom. Damiano Guidotti, in Calci, dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Pieve», in contenitori di PET.**

Con decreto dirigenziale n. 5504 del 12 ottobre 2001 alla ditta Geom. Damiano Guidotti avente:

sede e stabilimento di produzione in via Brogiotti, 59 - Calci,

è stata revocata l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Pieve», in contenitori di PET di cui al punto 3) e 4) del decreto dirigenziale n. 6780 del 6 novembre 1997.

**01A12114**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (*Testo A*)».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 88, prima colonna, art. 136, al comma 1, i capoversi successivi alla lettera *e)*, devono intendersi preceduti, rispettivamente, dalle lettere *f)* e *g)*;

al comma 2, i capoversi successivi all'alinea, non individuati da alcuna lettera, devono intendersi preceduti, rispettivamente, dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*.

**Comunicato relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia (*Testo B*)».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 41, prima e seconda colonna, art. 136, al comma 2, i capoversi successivi all'alinea, non individuati da alcuna lettera, devono intendersi preceduti, nell'ordine, dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*.

AVVERTENZA:

Si dà notizia che nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2001 si procederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, alla ripubblicazione dei sopracitati testi *A* e *B*, nonché del testo *C* rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia».

**01A12237**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651262/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **508.000** | **262,36** |
| - semestrale | **289.000** | **149,26** |
| **Tipo A1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| - annuale | **416.000** | **214,85** |
| - semestrale | **231.000** | **119,30** |
| **Tipo A2 -** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| - annuale | **115.500** | **59,65** |
| - semestrale | **69.000** | **35,64** |
| **Tipo B -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | **107.000** | **55,26** |
| - semestrale | **70.000** | **36,15** |
| **Tipo C -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | **273.000** | **140,99** |
| - semestrale | **150.000** | **77,47** |
| **Tipo D -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | **106.000** | **54,74** |
| - semestrale | **68.000** | **35,12** |
| **Tipo E -** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | **267.000** | **137,89** |
| - semestrale | **145.000** | **74,89** |
| **Tipo F -** *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| - annuale | **1.097.000** | **566,55** |
| - semestrale | **593.000** | **306,26** |
| **Tipo F1 -** Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| - annuale | **982.000** | **507,16** |
| - semestrale | **520.000** | **268,56** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **2.800** | **1,45** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **162.000** | **83,67** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **105.000** | **54,23** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **8.000** | **4,13** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **1.300.000** | **671,39** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **1.500** | **0,77** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **4.000** | **2,07** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **474.000** | **244,80** |
| Abbonamento semestrale | **283.000** | **146,16** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.550** | **0,80** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520 | ☎ 800-864035 - Fax 85082242 | ☎ 800-864035 |

* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 0 1 *

**L. 1.500**
**€ 0,77**